

N. 9133/08 RG NR
N. 12399/09 RG GIP

sent 286/11



Tribunale di Firenze
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il giudice per le indagini preliminari Dr.ssa Paola Belsito
ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento contro :

Amedue difesi fiducia dall'Avv. Carlo Alberto Zaina del foro di Rimini con studio in Rimini,
via Flaminia 171/b (nomina comunicata l'1.10.09) presente

imputati

entrambi in ordine ai reati previsti e puniti dagli artt. 81 cpv, 110 e 414 cp, in relazione all'art. 73 del DPR 309/90, e 110, 82 del DPR 309/90 perché, in concorso tra loro, in qualità di soci ed amministratori della società con sede a Vicchio (Firenze), avvalendosi del sito Internet riconducibile a detta società, tramite il quale offrivano in vendita varie tipologie di semi di cannabis, fornendo consigli, indicazioni e suggerimenti in merito alla coltivazione delle piante che sarebbero nate impiantando i semi acquistati on-line in modo da ottenere un raccolto più abbondante, ed inoltre fornendo informazioni circa gli effetti che sarebbero derivati dall'assunzione dei prodotti ottenuti con l'impianto dei semi, pubblicamente istigavano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o comunque inducevano all'uso coloro che visitavano il predetto sito internet all'uso di tali sostanze;
in Vicchio, fino al luglio del 2008

Conclusioni delle parti

Pm : condanna per entrambi alla pena di anni 2 di reclusione ed € 2.000.00 di multa

Difesa : assoluzione con la formula ampia

Motivazione

Con richiesta datata 16.11.10 il Pm chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati per il reato in epigrafe trascritto. All'udienza preliminare fissata, dopo una serie di rinvii dovuti ad

impedimento legittimi adottati dal difensore degli imputati, quest'ultimo, dopo che il Pm chiedeva ed otteneva, all'udienza dell'1.2.11, di potere modificare il capo di imputazione nei termini in epigrafe trascritti, chiedeva di potere definire il procedimento con il rito abbreviato.

All'esito della discussione, e dopo che le parti avevano concluso nei termini in precedenza riportati, questo giudice emetteva la presente sentenza con riserva di deposito della motivazione.

I fatti sono pacifici e facilmente sintetizzabili: nell'agosto del 2005 la Compagnia di Imperia della Guardia di Finanza denunciava per la violazione dell'art. 82 del DPR 309/90 quale legale rappresentante della _____ con sede in Vicchio.

Successivamente, nel corso del 2008, la stessa Pg apprendeva che la società del Sequi, che nel frattempo era stato condannato in primo grado, in data 29.5.07, dal CUP di Firenze, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato sopra indicato, era stata trasferita in data 20.7.06 agli odierni imputati, ed aveva quindi cambiato la ragione sociale in _____

, e come la precedente commercializzava "on line" un'ampia varietà di semi di cannabis, attraverso il sito _____

In particolare la Pg procedente acquisiva il catalogo in cui venivano pubblicizzati i semi di cannabis destinati alla vendita "on line" in cui dopo un primo paragrafo, intestato "Note legali" in cui si legge che: i semi di cannabis non rientrano nella nozione legale di Cannabis e quindi non sono da considerarsi sostanza stupefacente; che in Italia la coltivazione di Cannabis è vietata, motivo per cui i semi potranno essere utilizzati esclusivamente per altri fini (es. collezionismo) si passava a spiegare, nelle pagine successive, le differenze tra i diversi semi di cannabis offerti in vendita, e le proprietà degli stessi, usando espressioni quali "high" rimarchevole e piacevolmente euforico della più alta qualità e che dura a lungo"; "...dalla fioritura molto pesante, raccolto abbondante..." "...gusto fresco e aroma alla fragola...facile da coltivare".

Questi i fatti sui quali questo giudice è chiamato a pronunciarsi.

Deve preliminarmente darsi atto che in sede di conclusioni il difensore ha prodotto copia di giurisprudenza di merito che ha affrontato lo specifico problema posto a questo giudice, risolvendolo nel senso della insussistenza del fatto, se non addirittura archiviando i relativi procedimenti. Tra la giurisprudenza prodotta vi è tra l'altro anche la sentenza emessa nei confronti del predecessore dei due odierni imputati, _____, che in secondo grado è stato assolto con provvedimento irrevocabile emessa in data 26.11.08, in relazione al reato di cui all'art. 82 del DPR 309/90, con la formula "perché il fatto non sussiste".

Deve altresì osservarsi come non muti la questione portata all'attenzione del giudice l'intervenuta modifica dell'imputazione fatta in udienza con la contestazione, in aggiunta, del reato di cui all'art. 414 cp, in concorso con il reato di cui all'art. 82 del DPR 309/90. E' del tutto evidente, infatti, che il legislatore, dettando l'art. 82, preoccupato di fronteggiare il fenomeno della diffusione delle sostanze stupefacenti, ha inteso introdurre una norma sociale rispetto alla condotta di apologia di reato di cui all'art. 414 cp, prevedendo per tale motivo una pena più elevata per coloro che si rendano artefici di fatti di tal genere.

Deve altresì darsi atto dell'esistenza di un precedente specifico di legittimità, costituito dalla sentenza della Cassazione, sezione IV n. 1051 del 20/5/09 che, intervenendo in un procedimento ancora in fase cautelare, è arrivata a conclusioni opposte rispetto a quelle sopra indicate, affermando che una condotta analoga a quella oggi contestata agli imputati rientra pienamente nella previsione dell'articolo 82 del DPR 309/90, giacché l'attività divulgativa svolta avrebbe per

l'appunto proprio la finalità di indurre alla coltivazione della cannabis indica e, conseguentemente, all'uso della stessa, così come si può desumere dall'uso di manifestazioni verbali e scritte, o di un linguaggio simbolico rivolto ai destinatari del messaggio per indurli per l'appunto all'uso.

E' di diverso avviso questo giudicante. E' del tutto evidente che nel caso di specie intanto si potrà ritenere la sussistenza del reato ipotizzato di cui all'art. 82 DPR 309/90 (ritenendo il reato di cui all'art. 414 cp assorbito) in quanto si arriverà alla conclusione che ci si trovi di fronte a qualcosa di più o di diverso rispetto alla condotta disciplinata dall'art. 84 stesso DPR che, letteralmente, punisce con una sanzione amministrativa (tra l'altro anche sufficientemente severa) chi fa "propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'art. 4, anche se effettuata in maniera indiretta".

E' necessario allora chiedersi se la condotta di [redacted] integri la fattispecie di cui all'art 84, o se invece la propaganda da essi posta costituisca il quid pluris che consentirebbe di ipotizzare il reato di istigazione a delinquere contestato.

Se questo è il punto centrale della vicenda non può che prevenirsi nel caso di specie ad una pronuncia assolutoria. Infatti :

1) quello creato dai due imputati era un sito che, già dalla sua veste grafica, e dalla denominazione adottata, era chiaramente rivolto ad un pubblico molto ristretto di "addetti ai lavori", e cioè a soggetti che sapevano esattamente quel che stavano cercando e che comunque, leggendo le prime pagine del catalogo informativo, potevano facilmente risolvere tutti gli eventuali dubbi sulla natura dei semi loro offerti e sulla liceità della loro coltivazione che potevano nascere loro;

2) da quanto detto in premessa consegue che la pubblicità fatta attraverso il sito e il catalogo relativo non era certamente idonea a indurre i possibili destinatari all'uso della sostanza stupefacente giacchè essa serviva esclusivamente a pubblicizzare un prodotto anzichè l'altro, dei semi che erano già noti agli utenti nelle loro caratteristiche, indirizzandoli per il caso in cui avessero deciso per la coltivazione (mentre per la ricorrenza dell'apologia di reato la giurisprudenza richiede che il comportamento dell'agente sia tale, per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore, e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati e, specificamente, di reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato);

3) di fatto agli odierni imputati si contesta quindi di avere chiaramente pubblicizzato dei semi che avevano indubbiamente e pacificamente una potenzialità stupefacente, e questo integra perfettamente, al di là ed indipendentemente da quella che era stata la volontà del legislatore, che in concreto non ha disciplinato penalmente la condotta di cui qui si discute, il disposto dell'articolo 84 che, diversamente interpretando, verrebbe svuotato di qualsiasi significato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 530 c.p.p.

ASSOLVE

dal reato a loro ascritto, perché il fatto non sussiste

Motivazione entro giorni 30
Firenze, 15 febbraio 2011

Il Giudice
d'assise Paola Beisito

18.2.11
[Signature]